



**ASSOCIAZIONE PRO LOCO**

**A.P.S.**

**MONTEPRANDONE**

# **STATUTO**

**Il presente statuto è formato da 8 pagine integrato dal regolamento composto da 5 pagine che è parte integrante dello stesso.**



## **STATUTO DELLA PRO LOCO DI MONTEPRANDONE APS**

### **ART. 1 - DENOMINAZIONE - SEDE**

L'associazione è denominata: “**Associazione Turistica e di Promozione Sociale Pro Loco di Monteprandone**” con sede legale in PIAZZA DELL'AQUILA . n 10 , di seguito anche denominata Pro Loco. L'associazione può modificare liberamente la suddetta sede, secondo le esigenze operative ed organizzative senza apportare modifiche allo statuto.

### **ART. 2 - FINALITA'**

La Pro Loco è un'associazione su base volontaria di natura privatistica senza scopo di lucro, ma con rilevanza pubblica e finalità di promozione sociale, turistica, di valorizzazione di realtà e di potenzialità naturalistiche culturali storiche ed enogastronomiche del Comune di MONTEPRANDONE.

La Pro Loco riunisce in associazione tutte le persone fisiche (soci) che hanno interesse allo sviluppo turistico,culturale,sociale,storico e artistico del territorio del Comune di Monteprandone e svolge la sua attività per tale scopo ,anche tramite l'edizioni di pubblicazioni e periodici.

**2.1** La Pro Loco è apertistica, non ha finalità di lucro e svolge attività di promozione e utilità sociale.

### **ART. 3 - COMPITI E OBIETTIVI**

La Pro Loco per il conseguimento delle finalità di cui all'art.2, autonomamente e/o in collaborazione con il Comune e altre associazioni ed Enti pubblici e privati:

- a) promuove la cultura dell'accoglienza e dell'informazione dei turisti anche con l'apertura di appositi uffici;
- b) organizza iniziative utili allo sviluppo della conoscenza delle attrattive di MONTEPRANDONE e anche al di fuori del territorio comunale ed opera per la migliore gestione dei servizi di interesse turistico;
- c) contribuisce al miglioramento della qualità della vita del Comune di Monteprandone
- d) sviluppa attività di carattere sociale;
- e) promuove manifestazioni culturali, organizza convegni, concerti e lotterie e gestisce circoli nell'ambito del Comune di Monteprandone.

### **ART. 4 - ATTIVITA' DEI SOCI**

L'attività dell'associazione è assicurata prevalentemente con prestazioni personali, volontarie e gratuite degli associati.

### **ART. 5 - SOCI – DIRITTI E DOVERI**

I soci della Pro Loco si distinguono in:

- a) soci Ordinari,
- b) soci Sostenitori,
- c) soci Onorari.
- d) soci Benemeriti
- e) soci collaboratori



L'ammissione di un nuovo socio è decisa, senza obbligo di rendere nota la motivazione, dal Consiglio Direttivo della Pro Loco per richiesta scritta del candidato, entro trenta giorni dalla stessa, e dietro versamento della quota sociale.

**Possono essere soci Ordinari** tutti i residenti nel Comune e tutti coloro che per motivazioni varie (in via esemplificativa villeggianti, ex residenti) possano essere interessati all'attività della Pro Loco.

**Possono essere soci Sostenitori** coloro che, oltre alla quota ordinaria, erogano contribuzioni volontarie straordinarie.

**Possono essere soci Onorari** le persone che sono riconosciute tali dal Consiglio Direttivo per meriti particolari acquisiti a favore o nella vita della Pro Loco; il riconoscimento è perpetuo, da diritto di assistere, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e all'Assemblea dei Soci, comporta l'esonero dal pagamento della quota annuale.

**Possono essere soci Benemeriti** tutti i soci che si sono distinti durante la vita della Pro Loco.

**Possono essere soci collaboratori** tutti coloro che, nominati dal consiglio direttivo, collaborano in maniera continuativa con la Pro Loco.

Non è ammessa la categoria di soci temporanei.

Tutti i soci, purchè maggiorenni al momento dell'Assemblea, hanno diritto di:

- a) voto per eleggere gli organi direttivi della Pro Loco, purché in regola con il versamento della quota sociale avvenuto almeno trenta giorni prima della data fissata per lo svolgimento dell'Assemblea;
- b) essere eletti alle cariche direttive della Pro Loco;
- c) voto per l'approvazione e le modifiche dello statuto e dei regolamenti della Pro Loco, purché in regola con il versamento della quota sociale avvenuto almeno trenta giorni prima della data fissata per lo svolgimento dell'Assemblea;
- d) ricevere la tessera della Pro Loco;
- e) frequentare i locali della sede sociale;
- f) ricevere le pubblicazioni della Pro Loco;
- g) ad ottenere tutte le facilitazioni che comportano la qualifica di socio di una Pro Loco U.N.P.L.I. in occasione delle attività promosse o/ed organizzate dalla Pro Loco stessa.

I soci hanno il dovere di:

- a) rispettare lo statuto ed i regolamenti della Pro Loco;
- b) versare nei termini, entro l'anno solare, la quota sociale;
- c) non operare in concorrenza con l'attività della Pro Loco.

La qualifica di socio si perde per dimissioni, per mancato pagamento della quota associativa, per morte o per esclusione deliberata dal Consiglio Direttivo in caso di indegnità del socio a causa di attività pregiudizievole della Pro Loco o incompatibile con le attività stesse.

Non esistono soci di diritto o membri di diritto del consiglio direttivo.

## **ART. 6 - ORGANI**

Sono organi della Pro Loco:

- a) L'Assemblea dei Soci;
- b) Il Consiglio Direttivo;
- c) Il Presidente;
- d) Il/I Vice Presidente
- d) Il Segretario;
- e) Il Tesoriere;
- f) Il Collegio dei Revisori dei Conti;



g) Il Collegio dei Probiviri (eventuale);

h) Il Presidente onorario (eventuale).

Tutte le cariche sono gratuite.

## ART. 7 - L'ASSEMBLEA DEI SOCI

### L'Assemblea:

a) rappresenta l'universalità dei soci e le sue decisioni, prese in conformità alla legge e al presente statuto, obbligano i soci;

b) ha il compito di dare le direttive per la realizzazione delle proprie finalità;

c) è composta di tutti i soci, in regola con la quota sociale dell'anno in cui si svolge l'assemblea;

d) è ordinaria e straordinaria. Le assemblee sia ordinarie sia straordinarie sono presiedute dal Presidente della Pro Loco (o in sua assenza dal vice Presidente), assistito dal Segretario. In caso di assenza di entrambi, l'assemblea elegge tra i soci presenti il Presidente; allo stesso modo l'assemblea eleggerà un Segretario, in caso di assenza del Segretario della Pro Loco.

Ogni socio esprime un voto soltanto; è consentita una delega ad un altro socio.

### L'assemblea ordinaria:

a) è convocata almeno una volta l'anno per le decisioni di sua competenza, delibera sul conto consuntivo dell'anno precedente e sulla formazione del bilancio preventivo (l'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre), sul programma di attività e sulle proposte del Consiglio Direttivo o dei soci;

b) deve essere convocata, entro il mese di giugno per l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo;

c) deve essere convocata, per le elezioni delle cariche sociali, almeno trenta giorni prima della scadenza del mandato;

d) è indetta con avviso contenente (data, ora, luogo e ordine del giorno), portato a conoscenza dei soci, almeno quindici giorni prima della data fissata, consegnato a mano o a mezzo posta o e-mail o affisso nella sede della Pro Loco, ed all'Albo Pretorio del Comune; il Presidente ed il Consiglio Direttivo stabiliranno insieme le modalità di convocazione per ciascuna assemblea;

e) è valida, in prima convocazione, con la partecipazione di almeno la metà dei soci e delibera con voto favorevole della metà più uno dei voti espressi; è valida, in seconda convocazione, da indirsi qualunque sia il numero dei partecipanti e delibera con voto favorevole della metà più uno dei voti espressi. La convocazione, quando se ne ravvisi la necessità, può essere richiesta in maniera scritta dalla maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo o da almeno un terzo dei soci.

**L'assemblea è considerata straordinaria** soltanto quando si riunisce per deliberare sulle modifiche dello Statuto sociale, sulla trasformazione o sullo scioglimento dell'associazione ed è convocata con avviso (data, ora, luogo e ordine del giorno), portato a conoscenza dei soci, almeno quindici giorni prima della data fissata, consegnato a mano o a mezzo posta o e-mail o affisso nella sede della Pro Loco, o all'Albo Pretorio del Comune; il Presidente ed il Consiglio Direttivo stabiliranno insieme le modalità di convocazione per ciascuna assemblea. La richiesta di convocazione potrà provenire dal Presidente quando ne ravvisi la necessità, in seguito alla richiesta scritta dalla maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo o di almeno un terzo dei soci. L'assemblea straordinaria è valida sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole della maggioranza dei partecipanti e la presenza di almeno i due terzi dei soci iscritti, salvo l'ipotesi di scioglimento nel qual caso è valida sia in prima sia in seconda convocazione, solo con il voto favorevole della maggioranza dei partecipanti e la presenza di almeno i quattro quinti dei soci iscritti.

Delle riunioni assembleari e relative delibere dovrà essere redatto apposito verbale firmato dal Presidente e dal Segretario, consultabile da tutti i soci presso la sede sociale.



## **ART. 8 - IL CONSIGLIO DIRETTIVO**

### **Il Consiglio Direttivo:**

**a)** Il Consiglio Direttivo è formato da un numero dispari, e comunque non inferiori a cinque e non più di diciannove unità. Tutti i soci, iscritti da sessanta giorni, possono essere eletti; sono eletti coloro che hanno riportato il maggior numero dei voti, in caso di parità è eletto il più anziano di militanza;

**b)** Possono far parte del Consiglio Direttivo, con voto consultivo, un rappresentante del Comune e un numero di rappresentanti, determinato dall'assemblea dei soci mediante votazione, di organizzazioni ed associazioni locali che svolgono attività o realizzano iniziative in collaborazione con la Pro Loco, in particolare se interessano lo sviluppo turistico, sociale e culturale del Comune.

**c) Non possono ricoprire le cariche di: Presidente, Vice Presidente, Tesoriere, Segretario i soci che al momento dell'elezione del direttivo, abbiano incarichi direttivi e/o amministrativi presso la pubblica amministrazione, ma possono far parte del consiglio direttivo in qualità di consiglieri.**

**d)** resta in carica **cinque anni** e tutti i membri sono rieleggibili;

**e)** si riunisce almeno quattro volte l'anno e ogni qualvolta lo ritenga opportuno il Presidente o a seguito di richiesta scritta da almeno due terzi dei membri;

**f)** può decidere dei rimborsi delle spese sostenute e documentate, relativi alle attività statutarie;

**g)** è investito dei poteri per la gestione ordinaria della Pro Loco ed in particolare gli sono riconosciute tutte le facoltà per il raggiungimento delle finalità sociali che non siano dalla legge o dal presente statuto riservate, in modo tassativo, all'Assemblea;

**h)** stabilisce la quota sociale annuale da versare;

**i)** predispone i regolamenti interni per l'organizzazione ed il funzionamento delle varie attività, ivi compresi quelli delle elezioni degli organi statuari.

**l)** Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della metà più uno dei membri del Consiglio Direttivo e il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità è decisivo il voto del Presidente.

**m)** Spetta al Consiglio Direttivo la gestione del patrimonio sociale, la formazione del bilancio di previsione con relativo programma di attuazione, la stesura del conto consuntivo e della relazione dell'attività svolta.

**n)** I consiglieri che risultano, senza giustificazione motivata, assenti per tre sedute consecutive, possono essere dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio Direttivo il quale provvede alla surrogazione dei medesimi.

In caso di vacanza, per qualsiasi motivo, i consiglieri mancanti saranno sostituiti con i soci che, secondo i risultati delle elezioni, seguono immediatamente i membri eletti. Se non vi sono più soci da utilizzare per la surrogazione potrà essere indetta una nuova assemblea elettiva per l'integrazione del Consiglio Direttivo, qualora ne sia compromessa la sua funzionalità. Solamente nel caso che la vacanza dei componenti del Consiglio Direttivo sia contemporanea e riguardi la metà più uno dei soci, l'intero Consiglio Direttivo sarà considerato decaduto ed il Presidente dovrà, entro un mese dal verificarsi della vacanza, indire l'assemblea elettiva per l'elezione di un nuovo Consiglio Direttivo.

**o)** Delle riunioni consiliari dovrà essere redatto apposito verbale, approvato di volta in volta dal Consiglio stesso e firmato dal Presidente e dal Segretario.

**Il consiglio Direttivo è validamente costituito e rimane in carica ed opera anche senza la nomina e/o presenza del rappresentante del Comune e dei rappresentanti delle organizzazioni ed associazioni locali.**



## **ART. 9 - IL PRESIDENTE**

### **Il Presidente della Pro Loco:**

- a) è scelto dal Consiglio Direttivo nella sua prima riunione con votazione a scrutinio segreto;
- b) dura in carica per lo stesso periodo di vigenza del Consiglio Direttivo. Può essere riconfermato. In caso di assenza o impedimento temporaneo sarà sostituito dal vice Presidente, eletto come sopra al punto a). In caso di impedimento definitivo sarà dichiarato decaduto dal Consiglio che provvederà all'elezione di un nuovo Presidente;
- c) ha la responsabilità dell'amministrazione della Pro Loco, la rappresenta di fronte ai terzi ed in giudizio, convoca e presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea dei Soci;
- d) può, in caso di urgenza, deliberare su argomenti di competenza del Consiglio, salvo ratifica nella successiva riunione;

## **ART. 10 - IL SEGRETARIO , IL TESORIERE E IL/O I VICE PRESIDENTI**

### **Il Segretario:**

- a) è nominato dal Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente, da scegliersi fra i soci;
- b) assiste il Consiglio Direttivo, redige i verbali delle relative riunioni, cura la conservazione della documentazione riguardante la vita della Pro Loco, assicura l'esecuzione delle deliberazioni e provvede al normale funzionamento degli uffici;
- c) è responsabile, insieme al Presidente, della tenuta di idonea documentazione dalla quale risulta la gestione economica e finanziaria della Pro Loco nonché della regolare tenuta dei libri sociali.
- d) può ricoprire anche la carica di Tesoriere

### **Il Tesoriere:**

- a) è nominato dal Consiglio Direttivo, da scegliersi fra i soci;
- b) annota i movimenti contabili della Pro Loco.
- c) collabora con il Presidente e il Segretario per la corretta gestione economica della Pro Loco
- d) può ricoprire anche la carica di Segretario

## **IL VICE PRESIDENTE**

Collabora a stretto contatto con il Presidente per la corretta gestione della Pro Loco, sostituisce il Presidente in caso di assenza, gli possono venire affidati compiti di rappresentanza e particolarmente rilevanti per la vita della Pro Loco.

**E' possibile affidare due incarichi ad un solo socio consigliere.**





## **ART. 11 - IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI**

### **Il Collegio dei Revisori dei Conti:**

- a) è composto di tre membri effettivi e da due supplenti;
  - b) è scelto fra i soci ed eletto dall'Assemblea con votazione a scrutinio segreto, separato da quella per le elezioni del Consiglio Direttivo;
  - c) dura in carica cinque anni e tutti i membri sono rieleggibili;
  - d) ha il compito di esaminare periodicamente ed occasionalmente la contabilità sociale, riferendone all'Assemblea;
  - e) può essere invitato alle riunioni del Consiglio Direttivo ed in tal caso può esprimere l'opinione sugli argomenti all'ordine del giorno, senza diritto di voto.
- Saranno eletti i cinque soci che avranno ricevuto il maggior numero dei voti; i primi tre quali membri effettivi, gli altri due come supplenti.

I tre membri effettivi sceglieranno fra loro il Presidente.

In caso di vacanza sarà nominato effettivo il membro supplente che ha riportato il maggior numero di voti nelle elezioni.

Nel caso che non sia possibile provvedere alle sostituzioni si dovranno tenere nuove elezioni per il rinnovo dell'intero Consiglio.

## **ART. 12 - IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI**

### **Il Collegio dei Probiviri:**

- a) è composto di tre membri eletti, a votazione segreta, ogni cinque anni, dall'Assemblea dei soci;
- b) ha il compito di controllare il rispetto delle norme statutarie e di giudicare nel caso di controversia fra i soci;
- c) può segnalare controversie che non è in grado di decidere al Collegio dei Probiviri del Comitato Provinciale e/o Regionale UNPLI, ai sensi delle norme dello statuto Provinciale e/o Regionale UNPLI

## **ART. 13 - IL PRESIDENTE ONORARIO**

### **Il Presidente Onorario:**

- a) può essere nominato dall'Assemblea dei soci per eccezionali meriti acquisiti in attività a favore della Pro Loco;
- b) possono essergli affidati dal Consiglio Direttivo incarichi di rappresentanza e di eventuali contatti con altri Enti.

## **ART. 14 - PATRIMONIO**

L'entrate economiche con le quali la Pro Loco provvede alla propria attività sono:

- a) quote sociali;
- b) le elargizioni di qualsiasi natura ed a qualunque titolo erogato da Enti Pubblici e Privati;
- c) i proventi di gestione di attività e/o di iniziative permanenti od occasionali;
- d) i contributi di privati cittadini;
- e) eredità, donazioni e legati;

L'elenco dei beni mobili di proprietà della Pro Loco deve essere trascritto in apposito registro degli inventari.



## **ART. 15 - DISPOSIZIONI GENERALI**

### **La Pro Loco:**

- a) aderisce facoltativamente all'U.N.P.L.I. (Unione Nazionale Pro Loco d'Italia) ed al Comitato Regionale delle Pro Loco Marche nel rispetto dello statuto e delle normative U.N.P.L.I.;
  - b) non può, in nessun caso, distribuire i proventi delle attività fra gli associati, anche in forme indirette, ma dovranno essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle direttamente connesse.
  - c) ha l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste
  - d) ha l'obbligo di devoluzione del patrimonio, in caso di scioglimento cessazione o estinzione, ad altra Associazione che operi a fini di utilità sociale.
- Per tutto ciò che non è espressamente contemplato valgono le norme del codice civile.

### **Art. 16 - IL COMMISSARIO STRAORDINARIO**

1. Il Comitato Regionale U.N.P.L.I. può decidere il commissariamento di una Pro Loco:
- a) su richiesta di almeno la metà più uno dei Soci membri del Consiglio Direttivo;
  - b) su richiesta di almeno la metà più uno dei Soci;
  - c) in caso di inattività del Consiglio Direttivo;
  - d) in caso di irregolarità nella gestione della Pro Loco;
  - e) negli altri casi previsti dallo Statuto Regionale dell'U.N.P.L.I..
2. Il Commissario Straordinario viene nominato dal Comitato Regionale U.N.P.L.I. e deve entro sei mesi indire l'Assemblea per la rielezione del Consiglio Direttivo.

### **Art. 20 NORME ACCESSORIE**

**Il presente Statuto è corredato da regolamento interno per la gestione della Pro Loco a completamento e attuazione dello Statuto stesso.**

### **Art. 21 - NORME FINALI**

- 1. Per tutto ciò che non è espressamente contemplato dal presente Statuto valgono le norme del Codice Civile.**

**Approvato in Assemblea il 27/09/2020**





## REGOLAMENTO

### DISPOSIZIONI GENERALI

**Art. 1)** Il presente Regolamento, a completamento e ad attuazione dello Statuto, intende definire, le linee ispiratrici e le caratteristiche operative dell'Associazione Pro Loco Monteprandone ed è composto da 5 pagine.

**Art. 2)** L'Associazione Pro Loco Monteprandone, in quanto aderente all'UNPLI, deve osservarne le disposizioni e le delibere del Consiglio Nazionale, seguendone i principi.

**Art. 3)** L'Associazione Pro Loco deve rappresentare uno strumento di sollecitazione, proposizione, sintesi ed unione delle risorse umane esistenti in loco, nel rispetto delle finalità ed autonomia di cui allo Statuto.

**Art. 4)** Una copia dello Statuto e del Regolamento, e sue successive modifiche ed integrazioni, dovrà rimanere esposta presso la sede, a disposizione di tutti.

**Art. 5)** Per il miglior funzionamento dell'Associazione sono previsti dei settori di competenza, da costituire ogni qual volta ce ne sia il bisogno.

**Art. 6)** Sarà nominato, dal Consiglio Direttivo, uno, o più, coordinatori per ogni singolo progetto o settore di particolare interesse per la Pro Loco.

**Art. 7)** Possono far parte dei settori di competenza i soci ed eventualmente collaboratori esterni che abbiano, per quel particolare progetto o settore, spiccate attitudini o una notevole esperienza.

**Art. 8)** Quando lo si ritenga necessario i coordinatori saranno chiamati a partecipare alle sedute del Consiglio Direttivo. In tale circostanza il coordinatore può far parte del Consiglio Direttivo, senza potere deliberante esclusivamente con voto consultivo. .

**Art. 9)** E' data facoltà ai coordinatori dei vari settori di interagire tra loro.

**Art. 10)** Annualmente, sulla base del bilancio consuntivo e preventivo della Pro Loco, verrà assegnato ad ogni singolo settore, il contributo di gestione per l'attività programmata.

**Art. 11)** **I collaboratori si devono attenere alle direttive e alle modalità stabilite dal Consiglio Direttivo. Ogni decisione di spesa e iniziativa in nome e per conto della Pro Loco va preventivamente approvata dal Consiglio direttivo, pena la nullità della stessa**

**Art.12)** L'assemblea dei soci delibera annualmente la quota di iscrizione del Socio Ordinario. L'associato viene invitato dal Tesoriere entro il 15 maggio di ciascun anno a versare la quota di adesione; ogni associato ha facoltà di richiedere o rinnovare la propria iscrizione come Socio Sostenitore o Socio Benemerito alle condizioni di cui allo Statuto. All'atto del versamento della quota suddetta verrà consegnata la tessera del socio PRO LOCO - UNPLI per l'anno in corso.



## COMPORAMENTO ETICO E PROFESSIONALE

**Art. 13)** Il Socio deve attenersi ad un comportamento di collaborazione e correttezza nei confronti dell'Associazione e degli altri Soci.

**Art. 14)** Le decisioni dell'Assemblea dei Soci, indetta come da Statuto e le decisioni prese in conformità a quanto stabilito dal presente Regolamento, vincolano tutti i Soci anche gli assenti, gli astenuti ed i dissenzienti.

**Art. 15)** Il Socio che svolge compiti o mansioni per conto ed in nome della Pro Loco, deve tenere un comportamento nei rapporti con il pubblico improntato a cortesia, professionalità e disponibilità, nonché a rendere nota l'attività e le finalità della Pro Loco.

**Art. 16)** Il Socio, che commetta azioni ritenute disonorevoli, o che con la propria condotta ostacoli il buon andamento del sodalizio, può essere escluso dall'Associazione con delibera del Collegio dei Probiviri a seguito di segnalazione del Consiglio Direttivo.

**Art. 17)** Non è consentito servirsi dei beni, materiali e non, della Pro Loco per un uso diverso da quello stabilito dall'Associazione. Il Consiglio Direttivo indicherà ai responsabili delle varie attrezzature le modalità del loro utilizzo.

## MODALITA' DI ADESIONE DELLE ASSOCIAZIONI

**Art. 18)** Possono aderire alla Pro Loco tutte le Associazioni ed organizzazioni che ne facciano esplicita richiesta e rispondano alle caratteristiche descritte negli articoli 2-3-8 dello Statuto.

**Art. 19)** Le Associazioni che intendono aderire devono :

- a) Inviare al Consiglio Direttivo la richiesta di adesione.
- b) Nominare in un apposita riunione il loro rappresentante che li rappresenterà all'interno del Consiglio Direttivo con voto consultivo quando convocati.

**Art.20)** L'adesione alla Pro Loco di altre Associazioni o organizzazioni viene ratificata dall'Assemblea dei Soci (della Pro Loco) con voto favorevole almeno dei due terzi dei presenti all'Assemblea, calcolati in difetto. In caso di diniego del Consiglio Direttivo l'Assemblea Straordinaria per deliberare in ordine alla richiesta di adesione dell'Associazione o organizzazione deve essere convocata entro i 30 giorni successivi .

**Art. 21)** L'adesione di nuove Associazioni e/o organizzazioni, se approvata, per esse comporta:

- a) Rispettare lo Statuto ed il Regolamento della Pro Loco
- b) Non operare in concorrenza con l'attività della Pro Loco .
- c) Il concorso diretto alla realizzazione delle finalità della Pro Loco anche attraverso la disponibilità delle strutture tecnico-amministrative e/o residenziali
- d) Dare il proprio contributo per la risoluzione dei problemi comuni partecipando con i propri rappresentanti alle riunioni indette, e diffondendone i risultati fra tutti i Soci.
- e) Il diritto dell'Associazione e/o organizzazione di presentare alla Pro Loco i propri progetti (di manifestazioni, convegni ecc.). Questi saranno discussi all'interno del Consiglio Direttivo.



La Pro Loco s'impegna ad attivarsi dando piena collaborazione, in termini di risorse tecniche, economiche ed umane, per la realizzazione di tutti i progetti che sono d'interesse e rientrano nelle finalità della Pro Loco.

**f) Tutte le Associazioni e/o organizzazioni aderenti alla Pro Loco su invito del consiglio stesso possono partecipare, con voto consultivo, alle sedute del Consiglio Direttivo.**

**Art. 22)** L'adesione dell'Associazione o organizzazioni cessa nel caso:

- a) In cui l'Associazione e/o organizzazione invii una lettera di dimissioni, scritta e firmata dal rappresentante al Presidente della Pro Loco .
- b) Mancato rispetto delle norme dello Statuto e del presente Regolamento .

### **MODIFICHE AL REGOLAMENTO**

**Art. 23)** Le modifiche al Regolamento devono essere presentate all'Assemblea dei Soci dal Consiglio Direttivo, con relazione scritta e motivata.

**Art. 24)** Le modifiche al presente Regolamento sono adottate dall'Assemblea dei Soci con voto favorevole di due terzi dei soci presenti all'Assemblea con diritto di voto.

### **REGOLAMENTO ELEZIONI**

**Art. 25)** Sono ammessi alle votazioni i Soci in regola con il pagamento della quota associativa per l'anno delle votazioni e il precedente.

**Art. 26)** Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio Direttivo, il Presidente convocherà un'Assemblea Ordinaria, ove presenterà il bilancio consuntivo e preventivo e chiederà la nomina del Collegio degli Scrutatori. L'Assemblea eleggerà con voto palese il Collegio degli Scrutatori che dovrà essere composto da un numero di membri, determinato dall'Assemblea, e tale da assicurare un sereno e corretto svolgimento delle elezioni.

**Art. 27)** Le votazioni devono essere svolte entro il primo quadrimestre dell'anno.

**Art. 28)** Il Consiglio Direttivo sceglierà il giorno, l'ora e il modo in cui dovranno essere svolte le votazioni.

**Art. 28/A) Il Presidente del Consiglio Direttivo uscente può assumere la carica di Presidente dell'assemblea avvalersi del Segretario uscente e procede alla lettura del regolamento elettorale e indice le votazioni degli organi del collegio elettorale.**

**Art. 28/B) L'Assemblea elegge Presidente, Segretario e Scrutatori del collegio elettorale.**

**Art. 29)** Non potranno essere nominati come scrutatori i Soci con incarichi direttivi e/o amministrativi all'interno del Consiglio Direttivo e/o pubblica amministrazione.



**Art. 30)** Il Presidente del Collegio degli Scrutatori ha i seguenti compiti e doveri :

- a) è responsabile di tutte le operazioni elettorali
- b) compone la lista dei nominativi da eleggere
- c) prepara le liste di voto
- d) deve adoperarsi al meglio per assicurare un sereno e corretto svolgimento delle elezioni.

**Art. 31)** Il Segretario del Consiglio Direttivo uscente si adopererà a fornire piena collaborazione al Collegio degli Scrutatori per l'organizzazione delle elezioni

**Art. 32)** Le elezioni del Consiglio Direttivo, del Consiglio dei Revisori dei Conti e del Collegio dei Proibiviri viene effettuata su tre schede separate e diversamente intestate e possibilmente di colore diverso.

**Art. 33)** Il termine per la presentazione delle liste decorrerà dal giorno successivo la convocazione dell'Assemblea ordinaria che ha nominato il Collegio degli Scrutatori sino a 48 ore antecedenti la data e l'orario dell'Assemblea elettiva in seconda convocazione mediante mail a [info@prolocomonteprandone.com](mailto:info@prolocomonteprandone.com) o [prolocomonteprandone@pec.unpliascolifermo.it](mailto:prolocomonteprandone@pec.unpliascolifermo.it) . .

**Art. 34)** Le liste dovranno essere formate da un minimo di 5 Soci fino ad un massimo di 19 per il Consiglio Direttivo, min 3 e massimo 6 per il Collegio dei Proibiviri e minimo 3 e massimo 6 per il Consiglio dei Revisori dei Conti. Nel caso in cui non si raggiungesse il numero minimo, tutti i Soci saranno dichiarati candidati, eccetto coloro che entro tre giorni prima della data dell'Assemblea elettiva, avranno comunicato in forma scritta al Presidente del Collegio degli Scrutatori la volontà di non concorrere alle elezioni.

**Art. 35)** Nel Consiglio dei Revisori dei Conti e del Collegio dei Proibiviri possono candidarsi ed essere eletti anche persone estranee all'Associazione.

**Art. 36)** Il candidato non può iscriversi a più di una lista.

**Art. 37)** Le preferenze dovranno essere espresse apponendo il segno x sulla lista prescelta per il Consiglio Direttivo e su 3 nominativi di cui alla lista di candidati a Proibiviri ed alla lista a Revisori dei Conti.

**Art. 38)** Saranno ritenute nulle le schede che, a giudizio del Collegio degli Scrutatori, risulteranno compilate in modo irregolare o che riportino scritte o segni tali da far ritenere che l'elettore abbia voluto farsi riconoscere o quando la volontà non sia espressa in modo univoco.

**Art. 39)** Il voto è un'espressione personale e quindi non sono ammesse **deleghe salvo nei casi di comprovata impossibilità a recarsi nella sede di voto (malattia,invalidità e in tutti i casi di impedimento grave) e comunque è consentita massimo 1 delega per socio corredata relativa dichiarazione del delegante delle motivazioni che impediscono la partecipazione e copia del documento di riconoscimento.**

**Art. 40)** Non potranno essere inclusi nelle liste di voto Soci non regolarmente iscritti o con comprovati motivi di incompatibilità o inopportunità con la Pro Loco.

**Art. 41)** Dovranno eleggersi:

- a) Per il Consiglio dei Revisori dei Conti tre Revisori
- b) Per il Collegio dei Proibiviri tre Proibiviri
- c) Per il Consiglio Direttivo un massimo di 19 Consiglieri con diritto di voto

**Art. 42)** terminate le votazioni il Collegio degli Scrutatori procederà allo scrutinio dichiarando eletti, per il Consiglio Direttivo la lista che avrà riportato il maggior numero di preferenze, per i Proibiviri e i Revisori dei Conti i candidati che avranno riportato il maggior numero di preferenze.



**Art. 43)** In caso di parità di preferenze fra due o più liste verrà stabilito un ballottaggio entro i 15gg successivi dalla data delle votazioni. In caso di parità di voti fra due o più nominativi della lista dei Proibiviri e/o dei Revisori dei Conti verrà dichiarato eletto il candidato da più tempo iscritto all'Associazione e successivamente quello più anziano.

**Art. 44)** Delle operazioni elettorali viene redatto un verbale sottoscritto dai membri del Collegio degli Scrutatori. terminate le operazioni elettorali il verbale sarà archiviato dalla segreteria dell'Associazione.

**Art. 45)** L'insediamento del Consiglio Direttivo eletto dovrà avvenire entro 30 giorni dalla data della sua proclamazione e sarà presieduto dal consigliere da più tempo iscritto all'associazione e successivamente quello più anziano.

**Art. 46)** Qualora non si dovessero verificare la sussistenza delle condizioni per procedere alla votazione, dovranno essere riconvocate le elezioni entro i successivi 30 giorni.

**Art. 47)** E' data facoltà ad ogni capolista di presentare i candidati e il programma all' assemblea prima di dare inizio alle operazioni di voto.

Approvato in Assemblea il 27/09/2020.